



PARERE MOTIVATO
n. 93 in data 20 Aprile 2016

Oggetto: **Verifica di Assoggettabilità per secondo piano degli interventi del Comune di Badia Polesine (RO)**

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 20 Aprile 2016 come da nota di convocazione in data 18 Aprile 2016 ns. prot. reg.150647;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Badia Polesine con nota prot. n. 2016/0001195 del 21/01/2016 acquisita al protocollo regionale al n. 34662 del 28/01/2016 relativa alla richiesta di verifica di assoggettabilità per il secondo piano degli interventi;

ESAMINATI i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

- Consorzio di Bonifica Adige Po parere n.1455 del 16.02.16, acquisito al prot. reg. al n.61022 del 17.02.16, che di seguito si riporta:

Con riferimento alle note prot. n. 46903 in data 05.02.2016 di codesto Dipartimento, prot. n. 43849 del 04.02.2016 dell'Ufficio Sezione Bacino Idrografico Adige Po – Sezione di Rovigo e prot. n. 1186 del 21.01.2016 dell'Amministrazione Comunale di Badia Polesine relative alle richieste di parere idraulico in merito al Secondo Piano degli Interventi comunale, si comunica quanto segue:

- vista la Relazione di Compatibilità Idraulica, allegata al PAT comunale, che indica in modo sommario, per le aree soggette alle nuove trasformazioni urbanistiche, volumi d'invaso volti a laminare la portata d'acqua meteorica in eccesso durante eventi critici pari a 510-600 m³/ha per aree residenziali, 680-780 m³/ha per aree produttive, riportando inoltre le indicazioni operative da osservare nella stesura del PI;
- richiamata la nota consorziale prot. 335 del 19.03.2015, riguardante il parere idraulico espresso in merito al Primo Piano degli Interventi Comunale;
- vista la "Valutazione di compatibilità idraulica" allegato al Secondo Piano degli Interventi indicato in oggetto redatta a firma del dr. geol. Filippo Baratto;
- rilevati i volumi d'invaso, indicati nella citata relazione, che il Tecnico ha previsto assumendo un tempo di ritorno di 50 anni, nell'ipotesi approssimativa del grado di impermeabilizzazione che caratterizzerà i luoghi che potranno essere interessati da interventi di trasformazione in relazione della specifica destinazione urbanistica ipotizzando più scenari:



- ATO 1 - Area 1 – Horizon Comunicazione Srl – Nuova lottizzazione residenziale, destinazione urbanistica C1/A – Zona residenziale estensiva, superficie territoriale m² 16.121, ricettore finale canale Campagnagrande, coefficiente di deflusso previsto 0,6, volumi d'invaso m³ 967,26 corrispondenti a 600 m³/ha;
- ATO 1 - Area 2 – Quality Srl – Nuova lottizzazione residenziale, destinazione urbanistica C1/A – Zona residenziale estensiva, superficie territoriale m² 26.341, ricettore finale canale Campagnagrande, coefficiente di deflusso previsto 0,54, volumi d'invaso m³ 1343,39 corrispondenti a 510 m³/ha;
- ATO 1 - Area 3 – Laurus Srl – Nuova lottizzazione residenziale, destinazione urbanistica C1/A – Zona residenziale estensiva, superficie territoriale m² 21.000, ricettore finale canale Ceresolo, coefficiente di deflusso previsto 0,54, volumi d'invaso m³ 1071 corrispondenti a 510 m³/ha;
- ATO 1 - Area 5 – Chinaglia Andrea – Nuova lottizzazione residenziale, destinazione urbanistica C1/A – Zona residenziale estensiva, superficie territoriale m² 1.514, ricettore finale canale Campagnagrande, coefficiente di deflusso previsto 0,52, volumi d'invaso m³ 77,21 corrispondenti a 510 m³/ha;
- ATO 1 - Area 6 – Pronto Casa di Franco Claudio Snc – Nuova lottizzazione residenziale, destinazione urbanistica C1/A – Zona residenziale estensiva, superficie territoriale m² 8.840, ricettore finale canale Campagnagrande, coefficiente di deflusso previsto 0,57, volumi d'invaso m³ 530,40 corrispondenti a 600 m³/ha;
- ATO 1 - Area 7 – MR03 Immobiliare Srl – Nuova lottizzazione residenziale, destinazione urbanistica C1/A – Zona residenziale estensiva, superficie territoriale m² 2.815, ricettore finale canale Ceresolo tramite pubblica fognatura, coefficiente di deflusso previsto 0,52, volumi d'invaso m³ 144 corrispondenti a 510 m³/ha;
- ATO 4 - Area 8 – Sistema del verde e complesso residenziale “La Palazzina”, destinazione urbanistica C1A/F4 – Zona residenziale estensiva e verde pubblico, superficie territoriale m² 8.727 a verde pubblico, m² 4600 per il residenziale, ricettore finale canale Adigetto, coefficienti di deflusso previsti 0,24 per l'area a verde pubblico, 0,50 per la superficie residenziale, volumi d'invaso m³ 680 corrispondenti a 510 m³/ha;
- ATO 1 - Area 9 – Boldrin Luciana – Nuova lottizzazione residenziale, destinazione urbanistica C1/A – Zona residenziale estensiva, superficie territoriale m² 4.797, ricettore finale canale pubblica fognatura, coefficiente di deflusso previsto 0,49, volumi d'invaso m³ 245 corrispondenti a 510 m³/ha;
- ATO 1 - Area 10 – Dolomiti Srl – Nuova lottizzazione residenziale, destinazione urbanistica C1A/F4 – Zona residenziale estensiva e verde pubblico, superficie territoriale m² 35.892 residenziale, m² 20.000 a verde pubblico, m² 7064 per viabilità, ricettore finale canale Vallazza, coefficienti di deflusso previsti 0,56 per l'area residenziale, 0,24 per la superficie a verde pubblico, volumi d'invaso m³ 3.597 corrispondenti a 510 m³/ha;



- ATO 4 - Area 11 – Bozzolan Gianfranco, Luca e Simone, riordino dei volumi presenti nella proprietà – destinazione urbanistica C1/A – Zona residenziale estensiva, superficie territoriale m^2 3.115, ricettore finale canale Valdentro-Serraglion Ballerine, coefficiente di deflusso previsto 0,32, volumi d'invaso m^3 561 corrispondenti a 510 m^3/ha ;
 - ATO 1 - Area 13 – Bertelli Katia e Baldo Davide – Nuova lottizzazione residenziale, destinazione urbanistica C1/A – Zona residenziale estensiva, superficie territoriale m^2 1.011, ricettore finale canale Campagnagrande, coefficiente di deflusso previsto 0,50, volumi d'invaso m^3 51,56 corrispondenti a 510 m^3/ha ;
 - ATO 6 - Area 16 – Brenzan Marco – Nuova lottizzazione residenziale, destinazione urbanistica B2/F4 – Area esterna al comprensorio consorziale di competenza del Consorzio di Bonifica Veronese;
 - ATO 1 - Area 17 – Giro Renzo – Nuova lottizzazione residenziale, destinazione urbanistica B2 – Zona residenziale estensiva di completamento, superficie territoriale m^2 2.169, ricettore finale canale Fossa Badia, coefficiente di deflusso previsto 0,53, volumi d'invaso m^3 110 corrispondenti a 510 m^3/ha ;
 - ATO 1 - Area 19 – Tenan Pierluigi – Area a parcheggio, destinazione urbanistica F3, superficie territoriale m^2 1.971, ricettore finale canale pubblica fognatura, coefficiente di deflusso previsto 0,60, volumi d'invaso m^3 118 corrispondenti a 600 m^3/ha ;
 - ATO 1 - Area 24 – Proprietà pubblica-privata destinata ad accogliere il “Pala Polenta”, destinazione urbanistica F2 – Area esterna al comprensorio consorziale di competenza del Consorzio di Bonifica Veronese;
- rilevato inoltre che per ogni singolo intervento vengono ipotizzate situazioni ante operam aventi coefficienti di deflusso pari a 0,1 e indicate le modalità di realizzazione delle opere di mitigazione idraulica;
- si comunica che questo Consorzio esprime parere favorevole per quanto riguarda l'aspetto idraulico al “Piano degli interventi” del Comune di Badia Polesine con le seguenti prescrizioni:
- trattandosi di P.I., nel corso del complessivo processo approvativo degli interventi urbanistico-edilizi, qualora nelle aree oggetto di trasformazione dovessero venire realizzati insediamenti ad elevato grado di alterazione dell'uso del suolo, aventi coefficienti di impermeabilizzazione diversi da quelli considerati nel documento di valutazione della compatibilità idraulica allegato al P.I., dovranno essere individuate adeguate misure compensative sulla base della effettiva necessità della zona da trasformare;
 - vanno evitati volumi d'invaso in posizione depressa rispetto al punto finale di scarico delle acque;
 - appare opportuno nei casi in cui le superfici da lottizzare ricadano in zone particolarmente sofferenti dal punto di vista idraulico, adottare misure che



consentano la mitigazione concorrente delle criticità già presenti dovuti a difficoltà di drenaggio delle acque;

- per quanto riguarda l'ubicazione e l'assetto idraulico delle future opere di mitigazione sono da evitare la realizzazione di bacini di laminazione frazionati sparsi nel territorio "a macchia di leopardo", favorendo per quanto possibile l'aggregazione e la connessione tra gli stessi;
- per i canali appartenenti alla rete in manutenzione al Consorzio di Bonifica, dovrà essere rispettata la fascia di servitù idraulica della larghezza m 10 con riferimento ai cigli, o l'unghia a campagna ove il canale è arginato, ai sensi dei RR.DD. 523/1904 e 368/1904, in caso di manufatti interferenti con tali aree dovranno essere acquisite le autorizzazioni dell'autorità idraulica competente;
- nelle succitate aree non potranno essere disposti vincoli che limitino l'esercizio della manutenzione alla rete idraulica ivi compreso fasce boscate/tampone o sospensioni stagionali di sfalci delle sezioni idrauliche dei canali;
- l'elenco dei canali riportato nella succitata relazione idraulica è da ritenersi puramente indicativo ma non esaustivo in quanto il territorio comunale di Badia Polesine è interessato da una fitta rete di canali pubblici quali: Francavilla, Francavilla Destro, Francavilla Sinistro, Variante Francavilla, Campagnagrande, Campagnagrande Rami, Boscovecchio, Valnere Rami, Villafora, Fossa Badia, Fossa Badia Ovest, Fontane Frasche, Scardovara, Campagnan Corbolan, Valdentro Interno, Variante Valdentro, Serraglio Ballerine, Derivazione Irrigua Salvaterra, Malopera e altri.

Il Comune dovrà quindi, prima dell'approvazione dei singoli interventi di significativa impermeabilizzazione potenziale, predisporre opportune relazioni in conformità a quanto previsto dalla DGRV 2948/2009, che dovranno essere sottoposte per il parere di competenza, anche al Consorzio di Bonifica Adige Po.

- Azienda ULSS 18 di Rovigo con parere n.10995 del 24.02.16, acquisito al prot. reg. al n.73960 del 25.02.16, che di seguito si riporta:

In riferimento alla Vs nota n. prot. 46903 del 5/2/2016, pervenuta a questo Dipartimento in data 8/2/2016, ns. prot. 7527, tramite Pec, riguardante l'oggetto, si comunica quanto segue.

Nel richiamare le considerazioni formulate da questo Servizio al 2° Piano degli Interventi del Comune di Badia Polesine (ns prot. n. 7138 del 5/2/2016), di cui si allega copia, non si ritiene di formulare ulteriori valutazioni relativamente ai documenti consultabili sul link da Voi indicato.

<http://repository.regione.veneto.it/public/0123907ede951166f1467ee4fb29debb.php?lang=it&dl=true>



In risposta alla Vs nota n. prot. 2016/0001180 del 21/1/2016, pervenuta a questo Dipartimento in data 22/1/2016, riguardante l'oggetto, consultata la documentazione trasmessa relativamente al Secondo Piano degli Interventi, si formulano le seguenti considerazioni.

Occorre in premessa sottolineare che in ordine al generale ruolo di tutela della salute facente capo ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie, tra i livelli essenziali di assistenza (LEA), è compresa la tutela della collettività dai rischi connessi con gli ambienti di vita, anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali. In tale ambito, in particolare, il Servizio Igiene e Sanità Pubblica ha il compito di effettuare valutazioni sull'impatto sanitario determinato da fonti di inquinamento ambientale. Il Dipartimento di Prevenzione, oltre all'obiettivo di valutare l'entità del rischio per la popolazione esposta all'inquinamento e proporre gli opportuni provvedimenti, ha il compito di esprimere pareri in materia di edilizia ed urbanistica promuovendo, altresì, interventi di prevenzione primaria per la rimozione o mitigazione dei fattori di inquinamento ambientale.

Le considerazioni di ordine preventivo prettamente sanitario di valutazione del rischio hanno lo scopo di fornire ai Decisori Politici utili elementi per l'adozione degli appropriati interventi finalizzati comunque alla riduzione degli inquinanti ambientali, tenendo in ogni caso presente a priori che il beneficio di salute conseguibile è direttamente correlato al grado di riduzione degli inquinanti stessi nell'ambiente.

Infatti, dalle conoscenze scientifiche attuali emerge in maniera sempre più accurata che la scadente qualità dell'aria incide in modo significativo sulle condizioni di salute della popolazione.

Pertanto, visto quanto sopra, sulla base della documentazione presente nel Secondo Piano degli Interventi, attinente alla Residenzialità e al territorio agricolo e alla zootecnia, si formulano le osservazioni/valutazioni di seguito esposte.

- ELABORATO 1 RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL 2° PI

- Art. 96 Pag. 17 : si consiglia di inserire alla fine del secondo comma "Le attività svolte negli insediamenti proposti in tali zone non devono essere inseriti nell'elenco delle industrie Insalubri di cui al DMS 5.9.1994".

- Art. 119 Pag. 26: si ritiene opportuno venga inserito alla fine del comma 13 "la realizzazione di impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili dovrà prevedere il recupero complessivo dell'energia termica prodotta mediante l'adozione di sistemi di compensazione/riduzione/eliminazione di altre fonti di inquinamento. Dovrà, pertanto, essere redatta una relazione che verifichi il bilancio complessivo delle emissioni prodotte dall'impianto stesso in relazione ai sistemi di compensazione proposti".

Inoltre, all'art. 96 punto 7 terzo comma (pag. 18) e art. 105 punto 8 quarto comma (pag. 20) laddove è indicato in "Numero dei piani abitabili:.... E' consentita la realizzazione di piani interrati o seminterrati" si consiglia di aggiungere, alla fine ... " a condizione che i locali ivi ricavabili siano destinati ad accessori".



- Regione del Veneto – Bacino Idrografico Adige Po – Sezione di Rovigo, parere n.82631 dell'1.03.16, che di seguito si riporta:

Con riferimento alla nota prot. n. 46903 del 05 febbraio 2016, con la quale viene richiesto di esprimere un parere in merito all'attuazione del Secondo Piano degli Interventi del Comune di Badia Polesine (RO), si comunica quanto segue.

È pervenuto allo scrivente Ufficio il parere del Consorzio di Bonifica Adige Po di Rovigo prot. n. 1455 in data 16.02.2016.

Il Consorzio di Bonifica Veronese di Legnago (VR), competente, in parte del territorio interessato, non ha ancora espresso il proprio parere relativo alla realizzazione del 2° Piano di Interventi del Comune di Badia Polesine (RO).

In attesa del rilascio del parere di compatibilità idraulica di competenza dello scrivente Ufficio, si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione si rendesse necessaria.

- Ministero dei Beni e delle attività produttive culturali e del turismo – Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto – Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto parere n.2583 del 3.03.16, assunto al prot. reg. al n.88684, che di seguito si riporta:

In riferimento alla nota della Regione del Veneto, prot. 46903 del 05.02.2016, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. 1496 del 10.02.2016, presa visione degli elaborati ad essa allegati, si trasmette il parere endoprocedimentale di competenza.

Si prende atto che le Norme Tecniche Operative del II P.L. all'art. 64 accennano agli "Ambiti di interesse archeologico". Si segnala, tuttavia, la mancanza di informazioni dettagliate in merito alle notizie di rinvenimenti e contesti archeologici noti, riferibili ad epoca romana e tardo-romana, che attestano una frequentazione antica diffusa (cfr. *Carta Archeologica del Veneto*, vol. II, p. 247 n. 298; vol. III, p. 139-140, nn. 274-282), concentrati in particolare nel settore meridionale del territorio comunale. Ad essi si aggiunge il rinvenimento di un contesto di epoca romana e tardo-antica in occasione della realizzazione della A31 - Valdastico Sud, in corrispondenza del viadotto di Salvaterra, in località Boaria Cavallo (Interconnessione A31 - SS 434). Risulta assente, inoltre, una mappatura di tali siti nella cartografia allegata.

È invece adeguatamente segnalata l'area della Vangadizza, soggetta a vincolo ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 42/2004.

Per quanto riguarda gli interventi previsti dal Piano in oggetto, si evidenzia che possono avere impatti significativi in riferimento al patrimonio archeologico, per la particolare estensione e in quanto ricadenti in aree da considerare a rischio archeologico per la vicinanza a siti archeologici già noti, i seguenti Interventi: int. n. 1, Horizon; int. n. 2, Quality; int. n. 3, Laurus; int. n. 6, Prontocasa; int. n. 7, MR03 Immobiliare; int. n. 10, Dolomiti; int. n. 11, Bozzolan G., L., S.

Per quanto sopra esposto, pur ritenendo possibile l'esclusione del piano in oggetto dalla procedura *de qua*, si segnala quanto segue.

- Si richiede una dettagliata ricognizione dei rinvenimenti archeologici noti ed una mappatura delle aree da considerare a rischio archeologico.

- In riferimento all'art. 64 c. 13 delle NTO II P.L., oltre al citato art. 25 del D.Lgs. 42/2004, si segnala che per i lavori rientranti nella disciplina delle opere pubbliche è obbligatoria la verifica preventiva dell'interesse archeologico, come previsto dal decreto legislativo 163/2006, artt. 95 e 96.

- Ai fini di un'adeguata tutela in ambito archeologico, si ritiene inoltre opportuno richiamare quanto previsto dall'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), circa l'obbligo di denuncia a questa Soprintendenza in caso di rinvenimenti fortuiti di materiale archeologico.

- In riferimento agli Interventi nn. 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, rilevando un rischio archeologico, si ritiene opportuno che le opere di manomissione del suolo siano effettuate con ogni cautela, ivi compresa l'assistenza archeologica, al fine di prevenire l'interferenza con eventuali livelli archeologicamente significativi ed un conseguente fermo dei lavori in corso d'opera. Si richiede pertanto che, preliminarmente all'avvio dei lavori, i progetti di tali interventi siano inviati a questa Soprintendenza per il preventivo parere di competenza, come previsto dall'art. 64 delle NTO II P.L.

- Parere n.4845 del 04.03.16, acquisito al prot. reg. al n.90753 del 7.03.16 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Soprintendenza belle arti e paesaggio per le



province di Verona, Vicenza e Rovigo con allegato il Parere della Soprintendenza archeologica del Veneto che di seguito si allegano:

In riferimento al progetto in argomento, visti i relativi elaborati progettuali trasmessi a questo Ufficio dalla Regione Veneto con nota n. 46903 del 5/02/2016 assunta al protocollo in data 09/02/2016 con il n. 2773, facendo seguito alla richiesta di verifica di assoggettabilità VAS pervenuta con la nota sopra citata, questa Soprintendenza, esaminata la documentazione tecnica pervenuta, con particolare riferimento alle Norme Tecniche Operative del II° Piano degli interventi e al Prontuario dell'architettura e la mitigazione ambientale comunica quanto segue:

Rilevando che l'intervento risulta composto da iniziative edilizie ordinarie che si calano in un territorio caratterizzato da un paesaggio prevalentemente rurale, al quale si sovrappongono le varie declinazioni degli insediamenti abitativi (la città, i paesi, i piccoli centri, le corti rurali, e le case sparse), risulta prioritario conservare l'integrità naturalistica e paesaggistica dei luoghi, soprattutto lungo i numerosi corsi d'acqua e nelle zone umide presenti.

Non rilevando comunque in questa fase, ricadute negative sul territorio sopra descritto, non si ritiene necessario, per quanto di competenza, l'assoggettamento alla procedura di VAS.

In riferimento alla nota della Regione del Veneto, prot. 46903 del 05.02.2016, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. 1496 del 10.02.2016, presa visione degli elaborati ad essa allegati, si trasmette il parere endoprocedimentale di competenza.

Si prende atto che le Norme Tecniche Operative del II P.L. all'art. 64 accennano agli "Ambiti di interesse archeologico". Si segnala, tuttavia, la mancanza di informazioni dettagliate in merito alle notizie di rinvenimenti e contesti archeologici noti, riferibili ad epoca romana e tardo-romana, che attestano una frequentazione antica diffusa (cfr. *Carta Archeologica del Veneto*, vol. II, p. 247 n. 298; vol. III, p. 139-140, nn. 274-282), concentrati in particolare nel settore meridionale del territorio comunale. Ad essi si aggiunge il rinvenimento di un contesto di epoca romana e tardo-antica in occasione della realizzazione della A31 - Valdastico Sud, in corrispondenza del viadotto di Salvaterra, in località Boaria Cavallo (Interconnessione A31 - SS 434). Risulta assente, inoltre, una mappatura di tali siti nella cartografia allegata.

È invece adeguatamente segnalata l'area della Vangadizza, soggetta a vincolo ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 42/2004.

Per quanto riguarda gli interventi previsti dal Piano in oggetto, si evidenzia che possono avere impatti significativi in riferimento al patrimonio archeologico, per la particolare estensione e in quanto ricadenti in aree da considerare a rischio archeologico per la vicinanza a siti archeologici già noti, i seguenti Interventi: int. n. 1, Horizon; int. n. 2, Quality; int. n. 3, Laurus; int. n. 6, Prontocasa; int. n. 7, MR03 Immobiliare; int. n. 10, Dolomiti; int. n. 11, Bozzolan G., L., S.

Per quanto sopra esposto, pur ritenendo possibile l'esclusione del piano in oggetto dalla procedura *de qua*, si segnala quanto segue:

- Si richiede una dettagliata ricognizione dei rinvenimenti archeologici noti ed una mappatura delle aree da considerare a rischio archeologico.

- In riferimento all'art. 64 c. 13 delle NTO II P.L., oltre al citato art. 25 del D.Lgs. 42/2004, si segnala che per i lavori rientranti nella disciplina delle opere pubbliche è obbligatoria la verifica preventiva dell'interesse archeologico, come previsto dal decreto legislativo 163/2006, artt. 95 e 96.

- Ai fini di un'adeguata tutela in ambito archeologico, si ritiene inoltre opportuno richiamare quanto previsto dall'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), circa l'obbligo di denuncia a questa Soprintendenza in caso di rinvenimenti fortuiti di materiale archeologico.

- In riferimento agli Interventi nn. 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, rilevando un rischio archeologico, si ritiene opportuno che le opere di manomissione del suolo siano effettuate con ogni cautela, ivi compresa l'assistenza

archeologica, al fine di prevenire l'interferenza con eventuali livelli archeologicamente significativi ed un conseguente fermo dei lavori in corso d'opera. Si richiede pertanto che, preliminarmente all'avvio dei lavori, i progetti di tali interventi siano inviati a questa Soprintendenza per il preventivo parere di competenza, come previsto dall'art. 64 delle NTO II P.L.

**VISTA LA RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 33/2016**

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante il Secondo Piano degli Interventi del Comune di Badia Polesine (RO)
Pratica 3195

Codice SITI NATURA 2000: IT3210042 "Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine"

La sottoscritta:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATO lo studio di selezione preliminare per la valutazione di incidenza, redatto dall'arch. Giovanni Battista Pisani, trasmesso dal Comune di Badia Polesine e acquisito al prot. reg. con n. 34662 del 28/01/2016;

CONSIDERATO che studio di selezione preliminare per la valutazione di incidenza non risulta debitamente firmato;

PRESO ATTO dei contenuti del Piano in argomento che riguarda il territorio del Comune di Badia Polesine;

PRESO ATTO che sono stati esaminati gli effetti determinati dalle schede: 1 Horizon, 2 Quality, 3 Laurus, 4 Chinaglia R., 5 Chinaglia A., 6 Pronto Casa/Pegoraro, 7 MR03, 8 Sistema del verde e complesso residenziale "La palazzina", 9 Luciana Boldrin, 11 Bozzolan, 13 Bertelli, 16 Brenzan, 17 Giro Renzo 26 Isola ecologica in via "79° Gruppo IT";

CONSIDERATO che le schede: 10 Dolomiti, 12 Manfredini, 14 Marolato, 15 Flli. Bonin, 18 Carlo Tocchio, 19 Tenan, 20 Vallarini, 21 Gino Giuriato, 22 Le Clementine, 23 Zanetti G., 24 Proprietà pubblica e privata (Villa d'Adige), 25 Tratta terminale della Via Schiesara del Piano in argomento non sono valutabili;

CONSIDERATO che per il principio di precauzione sono da analizzare anche gli articoli che non definiscono o localizzano le azione con dettaglio ossia come se gli effetti possano riguardare l'intero territorio pertinente e fosse possibile attuare tutto ciò che è lecito secondo la normativa vigente;

CONSIDERATO che in linea del tutto generale non è mai possibile analizzare la possibilità di incidenza se prima non vengono individuati e quantificati gli effetti derivanti dal piano;

CONSIDERATO che è previsto in tali casi dalla D.G.R. 2299/2014 che "qualora per l'identificazione e misura degli effetti si facesse ricorso a metodi soggettivi di previsione quali ad esempio il cosiddetto "giudizio esperto", la valutazione e la conseguente approvazione dovrà contenere una prescrizione che obbliga allo svolgimento di un monitoraggio in accordo con un programma di monitoraggio redatto secondo il successivo paragrafo 2.1.3, con metodi che permettano di distinguere chiaramente gli effetti dovuti al piano, progetto o intervento, da altri eventuali effetti concomitanti";

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento individua l'area di analisi rispetto ai seguenti fattori (così come codificati a seguito della decisione 2011/484/Ue): "A03.03 - Abbandono - mancanza di mietitura - sfalcio", "A06.04 - Abbandono della produzione colturale", "D01 - Strade, sentieri e ferrovie", "D01.01 - Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "D02 - Infrastrutture di rete e linee per il servizio pubblico", "E01.01 - Urbanizzazione continua", "E01.02 - Urbanizzazione discontinua", "E04 - Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici", "E06.01 - Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo", "E06.02 - Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici", "H04.02 - Immissioni di



azoto e composti dell'azoto", "H04.03 - Altri inquinanti dell'aria", "H06.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori", "H06.02 - Inquinamento luminoso";

RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

PRESO ATTO che l'ambito di massima influenza di cui all'area di analisi rispetto ai fattori perturbativi individuati non trova corrispondenza e coerenza in fonti bibliografiche e non vengono esplicitati i metodi con i quali sono stati definiti e pertanto è un giudizio esperto;

VERIFICATO che il dato vettoriale previsto ai paragrafo 2.1, 2.2, 2.3 dello studio relativo al file lotto_intervento.shp non è topologicamente congruente;

RITENUTO che il dato vettoriale previsto ai paragrafi 2.1, 2.2, 2.3 debba essere correttamente completato;

PRESO ATTO e VERIFICATO che, relativamente alla localizzazione rispetto i siti della rete Natura 2000, gli effetti del piano in argomento ricadono parzialmente all'interno del sito IT3210042 "Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine";

PRESO ATTO che nello studio risultano indicate coinvolte superfici riferibili ai seguenti habitat di interesse comunitario: 3260 - Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculion fluitantis* e *Callitriche-Batrachion*, 91E0* - Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*);

RISCONTRATO che, rispetto alla vigente cartografia cartografia degli habitat e habitat di specie approvata con D.G.R. 2816/2009 risultano presenti sul territorio comunale i seguenti habitat di interesse comunitario: 3260 - Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculion fluitantis* e *Callitriche-Batrachion*, 91E0* - Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*);

RITENUTO che nell'attuazione di quanto non è stato analizzato (schede: 10 Dolomiti, 12 Manfredini, 14 Marolato, 15 Fili. Bonin, 18 Carlo Tocchio, 19 Tenan, 20 Vallarini, 21 Gino Giuriato, 22 Le Clementine, 23 Zanetti G., 24 Proprietà pubblica e privata (Villa d'Adige), 25 Tratta terminale della Via Schiesara) non debbano essere coinvolte superfici riferibili a tali habitat, così come individuate dalle DD.G.R di riferimento;

PRESO ATTO che nello studio risultano indicate coinvolte le seguenti specie: *Alcedo atthis*, *Egretta garzetta*, *Ixobrychus minutus*, *Marsilea quadrifolia*, *Lycaena dispar*, *Acipenser naccarii*, *Barbus plebejus*, *Protochondrostoma genei*, *Chondrostoma soetta*, *Rutilus pigus*, *Cobitis bilineata*, *Sabanejewia larvata*, *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Nycticorax nycticorax*, *Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Falco columbarius*, *Porzana porzana*, *Himantopus himantopus*, *Coracias garrulus*, *Lanius collurio*, *Emberiza hortulana*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Myotis daubentonii*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Nyctalus leisleri*, *Nyctalus noctula*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*, *Tadarida teniotis*, *Hystrix cristata*;

RISCONTRATO che, rispetto alla vigente cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto di cui alla D.G.R. n. 2200/2014, le specie di cui è possibile o accertata la presenza (Direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce) comprendono: *Marsilea quadrifolia*, *Lycaena dispar*, *Acipenser naccarii*, *Barbus plebejus*, *Protochondrostoma genei*, *Chondrostoma soetta*, *Rutilus pigus*, *Cobitis bilineata*, *Sabanejewia larvata*, *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Ixobrychus minutus*, *Nycticorax nycticorax*, *Egretta garzetta*, *Pernis apivorus*, *Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Falco columbarius*, *Porzana porzana*, *Himantopus himantopus*, *Alcedo atthis*, *Coracias garrulus*, *Lanius collurio*, *Emberiza hortulana*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Myotis daubentonii*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Nyctalus leisleri*, *Nyctalus noctula*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*, *Tadarida teniotis*, *Hystrix cristata*;

RISCONTRATO che rispetto alla verifica dell'idoneità delle precedenti specie, nel territorio comunale sono presenti i seguenti ambienti attribuiti alle categorie "11110 - Centro città con uso misto, tessuto urbano continuo molto denso", "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12112 - Insediamenti zootecnici", "12120 -



Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12180 - Strutture socio sanitarie (ospedali e case di cura)", "12190 - Scuole", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13210 - Discariche e depositi di cave, miniere, industrie e collettività pubbliche. Per i depositi sono compresi gli edifici e le installazioni industriali associate ed altre superfici di pertinenza.", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "14250 - Strutture per competizioni motoristiche e spazi accessori", "21100 - Terreni arabili in aree non irrigue", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue", "22100 - Vigneti", "22200 - Frutteti", "22400 - Altre colture permanenti", "22410 - Arboricoltura da legno", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "23200 - Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata", "24200 - Sistemi colturali e particellari complessi", "31100 - Bosco di latifoglie", "31151 - Impianto di latifoglie", "31163 - Saliceti e altre formazioni riparie", "31196 - Quercio carpineto planiziale", "51110 - Fiumi, torrenti e fossi", "51120 - Canali e idrovie", "51210 - Bacini senza manifeste utilizzazione produttive" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

RITENUTO che nell'attuazione di quanto non è stato analizzato (schede: 10 Dolomiti, 12 Manfredini, 14 Marolato, 15 Flli. Bonin, 18 Carlo Tocchio, 19 Tenan, 20 Vallarini, 21 Gino Giuriato, 22 Le Clementine, 23 Zanetti G., 24 Proprietà pubblica e privata (Villa d'Adige), 25 Tratta terminale della Via Schiesara) non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti delle suddette specie nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, se non sono coinvolti habitat e non varia l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità per le specie segnalate, all'interno delle aree coinvolte;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

VERIFICATO che rispetto a tali ambiti non varia l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate purché siano utilizzate specie vegetali autoctone e locali, coerenti con il contesto ecologico dell'area;

CONSIDERATO che è possibile individuare l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza riferibile al numero 6 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dal piano in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

RITENUTO che, qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alla D.G.R. 2816/2009, l'ipotesi di non necessità si applichi esclusivamente alle "11110 - Centro città con uso misto, tessuto urbano continuo molto denso", "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12112 - Insedimenti zootecnici", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12180 - Strutture socio sanitarie (ospedali e case di cura)", "12190 - Scuole", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13210 - Discariche e depositi di cave, miniere, industrie e collettività pubbliche. Per i depositi sono compresi gli edifici e le



installazioni industriali associate ed altre superfici di pertinenza.", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "14250 - Strutture per competizioni motoristiche e spazi accessori" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

RITENUTO che per la nuova viabilità sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva, rispetto ai quali porre in essere le seguenti indicazioni prescrittive:

- impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
- favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri;
- installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
- verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

CONSIDERATO che lo studio in argomento esclude la possibilità di effetti a carico di habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce presenti nell'area di analisi;

PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di selezione preliminare per la valutazione di incidenza;

CONSIDERATO che per l'attuazione del piano in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui siano correttamente attuate le seguenti indicazioni prescrittive;

CONSIDERATO che per l'analisi della possibilità di incidenza risulta applicato un metodo soggettivo di previsione (il cd. "giudizio esperto") e che ciò impone l'obbligo di effettuare il monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni di cui al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

RITENUTO che il Comune verifichi la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive e che a seguito della verifica, sia trasmessa annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza contenente lo stato di attuazione relativo alle schede: 1 Horizon, 2 Quality, 3 Laurus, 4 Chinaglia R., 5 Chinaglia A., 6 Pronto Casa/Pegoraro, 7 MR03, 8 Sistema del verde e complesso residenziale "La palazzina", 9 Luciana Boldrin, 11 Bozzolan, 13 Bertelli, 16 Brenzan, 17 Giro Renzo 26 Isola ecologica in via "79° Gruppo IT" e separatamente alle schede: 10 Dolomiti, 12 Manfredini, 14 Marolato, 15 Fili. Bonin, 18 Carlo Tocchio, 19 Tenan, 20 Vallarini, 21 Gino Giuriato, 22 Le Clementine, 23 Zanetti G., 24 Proprietà pubblica e privata (Villa d'Adige), 25 Tratta terminale della Via Schiesara, dettagliando per ciascuna le aree dove sono state avviate azioni, georiferite secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche sul rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

RITENUTO che qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

RITENUTO che tutto quanto non espressamente valutato nello studio per la valutazione di incidenza può

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che un effetto comporta una incidenza significativa negativa se il grado di conservazione degli habitat e delle specie all'interno limiti spaziali e temporali dell'analisi cambia sfavorevolmente in riferimento al sito e alla regione biogeografica, rispetto alla situazione in assenza del piano;

CONSIDERATO che il grado di conservazione degli habitat, così come definito dalla decisione 2011/484/Ue, comprende tre sottocriteri (1. grado di conservazione della struttura, 2. grado di conservazione delle funzioni, 3. possibilità di ripristino) e che nel particolare:

1. il grado di conservazione della struttura compara la struttura di un habitat con i dati del manuale d'interpretazione e con le altre informazioni scientifiche pertinenti, quali i fattori abiotici a seconda dell'habitat considerato;
2. il grado di conservazione delle funzioni prevede la verifica del mantenimento delle interazioni tra componenti biotiche e abiotiche degli ecosistemi e della capacità e possibilità di mantenimento futuro della sua struttura, considerate le possibili influenze sfavorevoli, nonché tutte le ragionevoli e possibili iniziative a fini di conservazione;
3. la possibilità di ripristino è considerata esclusivamente se l'habitat subisce effettive incidenze significative negative;

CONSIDERATO che il grado di conservazione delle popolazioni delle specie, così come definito dalla decisione 2011/484/Ue, comprende due sottocriteri (1. il grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie (habitat di specie) e 2. la possibilità di ripristino):

1. il grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie valuta nel loro insieme gli elementi degli habitat in relazione ai bisogni biologici della specie (gli elementi relativi alla dinamica della popolazione sono tra i più adeguati, sia per specie animali che per quelle vegetali, oltre alla struttura degli habitat di specie e ai fattori abiotici che devono essere valutati), definendo a.) le aree occupate dalla popolazione della specie nelle diverse stagioni; b) i requisiti (delle aree effettivamente occupate) che soddisfano tutte le esigenze vitali della specie (tipicamente aree di: residenza; reclutamento e insediamento; alimentazione; nursery; riproduzione e accoppiamento; nidificazione e deposizione; sosta temporanea (comprese migrazioni); sosta prolungata (comprese migrazioni, svernamento, estivazione, ecc.); c) le relazioni dei differenti habitat di specie rispetto ai diversi cicli di vita;
2. la possibilità di ripristino è considerata esclusivamente se l'habitat subisce effettive incidenze significative negative;

CONSIDERATO che i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico si riferiscono a situazioni in cui i piani, i progetti e gli interventi risultano essere indispensabili:

1. nel quadro di azioni o politiche volte a tutelare valori fondamentali per la vita dei cittadini (salute, sicurezza, ambiente);
2. nel quadro di politiche fondamentali per lo Stato e la società;
3. nel quadro di attività di natura economica o sociale rispondenti ad obblighi specifici di servizio pubblico;

CONSIDERATO inoltre che per il riconoscimento della sussistenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

1. l'interesse pubblico deve essere rilevante anche rispetto agli obiettivi della direttiva 92/43/Cee e 2009/147/Ce;
2. l'interesse pubblico deve essere a lungo termine e tale orizzonte temporale deve essere definito;

VERIFICATO che il Piano non rappresenta motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e che pertanto non sono possibili le deroghe di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., ossia l'ipotesi di misure di compensazione in presenza di incidenze significative negative;

CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";

PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala che l'elaborato in esame risulta solo parzialmente conforme alla D.G.R. n. 2299/2014, i giudizi espressi nel presente studio sulla significatività delle incidenze, altresì derivanti da metodi soggettivi di previsione (e non espliciti rispetto la variazione del grado di conservazione), possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione delle seguenti prescrizioni;



CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la valutazione di incidenza è effettuata dall'Autorità competente e che questa, sulla base dei dati in proprio possesso provvede, tenendo conto del principio di precauzione, a verificare ed eventualmente rettificare le informazioni riportate nello studio presentato dal proponente;

RITENUTO di prescrivere, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, in sede di attuazione del Piano:

1. che tutto quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
2. che sia vietato, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione di incidenza, lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse, anche rispetto alla localizzazione, da quelle riportate nello studio esaminato e caratterizzate rispetto ai fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014 e di seguito riportate: "A03.03 - Abbandono - mancanza di mietitura - sfalcio", "A06.04 - Abbandono della produzione colturale", "D01 - Strade, sentieri e ferrovie", "D01.01 - Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "D02 - Infrastrutture di rete e linee per il servizio pubblico", "E01.01 - Urbanizzazione continua", "E01.02 - Urbanizzazione discontinua", "E04 - Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici", "E06.01 - Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo", "E06.02 - Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici", "H04.02 - Immissioni di azoto e composti dell'azoto", "H04.03 - Altri inquinanti dell'aria", "H06.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori", "H06.02 - Inquinamento luminoso";
3. che nell'attuazione, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione di incidenza, delle schede: 10 Dolomiti, 12 Manfredini, 14 Marolato, 15 Flli. Bonin, 19 Tenan, 20 Vallarini, 21 Gino Giuriato, 22 Le Clementine, 23 Zanetti G., 25 Tratta terminale della Via Schiesara, 26 Isola ecologica in via "79° Gruppo IT" non siano coinvolti habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità per le specie segnalate, all'interno delle aree coinvolte;
4. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
5. che, al di fuori delle aree caratterizzate dai codici "11110 - Centro città con uso misto, tessuto urbano continuo molto denso", "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12112 - Insediamenti zootecnici", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12180 - Strutture socio sanitarie (ospedali e case di cura)", "12190 - Scuole", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13210 - Discariche e depositi di cave, miniere, industrie e collettività pubbliche. Per i depositi sono compresi gli edifici e le installazioni industriali associate ed altre superfici di pertinenza.", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "14250 - Strutture per competizioni motoristiche e spazi accessori" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto, per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie



- autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
6. che per la nuova viabilità sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva, rispetto ai quali porre in essere le seguenti indicazioni:
 - impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
 - favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri;
 - installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
 - verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti;
 7. che il Comune verifichi la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive e che, a seguito della verifica, sia trasmessa annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza contenente lo stato di attuazione relativo alle schede: 1 Horizon, 2 Quality, 3 Laurus, 4 Chinaglia R., 5 Chinaglia A., 6 Pronto Casa/Pegoraro, 7 MR03, 8 Sistema del verde e complesso residenziale "La palazzina", 9 Luciana Boldrin, 11 Bozzolan, 13 Bertelli, 16 Brenzan, 17 Giro Renzo 26 Isola ecologica in via "79° Gruppo IT", e separatamente alle schede: 10 Dolomiti, 12 Manfredini, 14 Marolato, 15 Flli. Bonin, 18 Carlo Tocchio, 19 Tenan, 20 Vallarini, 21 Gino Giuriato, 22 Le Clementine, 23 Zanetti G., 24 Proprietà pubblica e privata (Villa d'Adige), 25 Tratta terminale della Via Schiesara, dettagliando per ciascuna le aree dove sono state avviate azioni, georiferite secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche sul rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
 8. che qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;
 9. di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, all'Autorità competente per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso;
 10. di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;
 11. di trasmettere, prima dell'approvazione del piano in argomento, all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza la seguente documentazione, secondo le modalità fissate al par. 3.4 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014, anche in adeguamento alle presenti prescrizioni:
 - a. il dato vettoriale per tutti gli elementi trattati al punto 2.1, 2.2 e 2.3 della selezione preliminare (vanno garantiti la congruità della primitiva geometrica rispetto all'entità da rappresentare, il metadato secondo lo standard INSPIRE);

PERTANTO

PRENDE ATTO

della dichiarazione dell'arch. Giovanni Battista Pisani, il quale dichiara che "La descrizione del piano riportata nel presente studio è conforme, congruente e aggiornata rispetto a quanto presentato all'Autorità



competente per la sua approvazione” e che “con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000”,

PROPONE

un esito favorevole con prescrizioni della valutazione di incidenza riguardante il Secondo Piano degli Interventi del Comune di Badia Polesine (RO)

RICONOSCE

qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alla D.G.R. 2816/2009, la non necessità della valutazione di incidenza numero 6 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014 “piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza” per le aree contraddistinte dalle categorie “11110 - Centro città con uso misto, tessuto urbano continuo molto denso”, “11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)”, “11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)”, “11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)”, “11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde”, “11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)”, “11330 - Ville Venete”, “12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi”, “12112 - Insediamenti zootecnici”, “12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi”, “12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque”, “12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)”, “12170 - Cimiteri non vegetati”, “12180 - Strutture socio sanitarie (ospedali e case di cura)”, “12190 - Scuole”, “12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)”, “12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)”, “12240 - Rete ferroviaria con territori associati”, “12260 - Aree adibite a parcheggio”, “13210 - Discariche e depositi di cave, miniere, industrie e collettività pubbliche. Per i depositi sono compresi gli edifici e le installazioni industriali associate ed altre superfici di pertinenza.”, “13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi”, “13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti”, “13420 - Aree in trasformazione”, “14110 - Parchi urbani”, “14130 - Aree incolte nell'urbano”, “14140 - Aree verdi private”, “14150 - Aree verdi associate alla viabilità”, “14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)”, “14250 - Strutture per competizioni motoristiche e spazi accessori” nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto

E**RACCOMANDA**

all'Autorità competente per l'approvazione del piano in argomento di provvedere, ai fini del perfezionamento dell'atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, di acquisire dal Proponente ovvero dall'Autorità Procedente integralmente la documentazione presentata (firmata con firma elettronica qualificata o certificata) e comprensiva del dato vettoriale per tutti gli elementi trattati al punto 2.1, 2.2 e 2.3 della selezione preliminare (vanno garantiti la congruità della primitiva geometrica rispetto all'entità da rappresentare, il metadato secondo lo standard INSPIRE).

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 33/2016;

VISTA la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VInCA-NUVV, in data 20 aprile 2016, che evidenzia come il secondo piano degli interventi del comune di Badia Polesine, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati, nonché le prescrizioni VInCA precedentemente riportate;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06



- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

Il secondo piano degli interventi del Comune di Badia Polesine, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati, nonché le prescrizioni VINCA precedentemente evidenziate.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore della Sezione
Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di n.17 pagine.